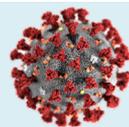


# ISTRUZIONI DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA DI CABINE DI GUIDA DI AUTOMEZZI AZIENDALI A FINI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19

Versione **02** del 04/05/2020



### Avvertenza

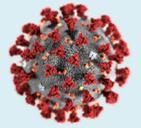
Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore declina ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore non assume alcun obbligo e declina ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

### Copyright

© 2020 DAVIDE LEVO (LVEDVD67S29A052O). Alcuni diritti riservati. Questa pubblicazione è disponibile entro i limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.





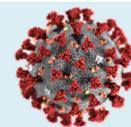


## **SOMMARIO**

- 1. INTRODUZIONE.**
- 2. DISPOSIZIONI DI LEGGE PRO-SANIFICAZIONE ANTICONTAGIO.**
- 3. DEFINIZIONE DI SANIFICAZIONE.**
- 4. PRODOTTI E STRUMENTI DI SANIFICAZIONE.**
- 5. FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI.**
- 6. OPZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI.**
- 7. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS).**
- 8. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI.**
- 9. RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI.**

**Definizioni ed acronimi.**

**Riferimenti.**



## 1. INTRODUZIONE

---

Le presenti istruzioni riguardano la sanificazione periodica e straordinaria degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che NON siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (infezione COVID-19) sui luoghi di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio:

- **gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;**
- **le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente (*car sharing* aziendale);**
- **le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;**
- **gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo al termine delle attività di manutenzione eseguite da soggetti terzi.**

**Si ricorda che tutte le operazioni descritte nelle presenti istruzioni devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio. L'impiego dei prodotti pericolosi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle corrispondenti schede di sicurezza. I rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione, infine, devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.**

## 2. DISPOSIZIONI DI LEGGE PRO-SANIFICAZIONE ANTICONTAGIO

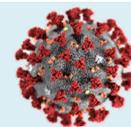
---

Il Protocollo Condiviso 24 aprile 2020, punto 4, stabilisce, ai fini della prevenzione del contagio da coronavirus SARS-CoV-2 sui luoghi di lavoro, che:

- *L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.*
- *nel caso di presenza di una persona co COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.*
- *Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. ...*

le Linee Guida Condivise del settore logistica/trasporti del 18 marzo 2020 stabiliscono che:

*“La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente ...”*



### 3. DEFINIZIONE DI SANIFICAZIONE

L'attività di "sanificazione" è definita come il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di:

- 1) pulizia e
- 2) disinfezione.

L'attività di "pulizia" è il complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. E' quindi l'operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite.

L'attività di "disinfezione" è il complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni.

Si precisa che la sola pulizia (detersione), anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l'efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature.

Ciò premesso, le presenti istruzioni distinguono tra;

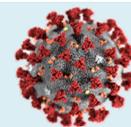
- una "sanificazione speditiva" – meglio definibile come "igienizzazione" – che può essere eseguita all'occorrenza direttamente dal personale aziendale incaricato di gestire o condurre gli automezzi aziendali, previa adeguata formazione e dotazione strumentale;
- una "sanificazione straordinaria" – ovvero la "sanificazione" propriamente detta – che, al momento, può essere eseguita soltanto da imprese specializzate esterne all'azienda espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti norme sanitarie nazionali.

### 4. PRODOTTI E STRUMENTI DI SANIFICAZIONE

#### Strumenti e prodotti di pulizia

La fase preliminare di pulizia deve essere eseguita normalmente mediante **acqua** e **detergenti tensioattivi a pH neutro**, questi da impiegarsi secondo le istruzioni d'uso dei produttori. Le parti e le superfici da sanificare, una volta rimossa la sporcizia più grossolana, devono essere pulite mediante **spugne o panni in microfibra monouso** oppure **carta usa e getta** imbevuta di detergente.





## Strumenti e prodotti di disinfezione

Per la disinfezione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l'uso di:

- alcol etilico (etanolo) almeno al 70% v/v;
- ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate.

Nel caso particolare della sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) raccomanda espressamente l'impiego di:

- **disinfettanti a base di ALCOL ETILICO almeno al 75% v/v.**

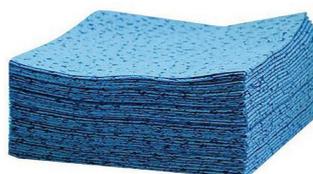


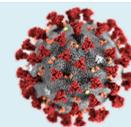
Per quanto riguarda le modalità di applicazione del prodotto disinfettante nell'automezzo, la medesima Circolare ISS raccomanda **l'erogazione "spray"**, che può avvenire mediante l'impiego di:

- 1) un generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola *spray* propriamente detta)
- 2) un classico spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante
- 3) una pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità



Lo stesso Istituto Superiore di Sanità, tuttavia, in un successivo foglio informativo del 3 aprile 2020, indica la possibilità sanificare le superfici interne dell'automezzo anche mediante **panni in microfibra monouso** imbevuti di disinfettante a base alcolica.





## Disinfettanti alternativi all'alcol etilico

**L'impiego esclusivo dell'alcol etilico come disinfettante per la sanificazione antivirale degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi comporta attualmente problemi di ordine pratico.** Il problema più importante è senz'altro la grave carenza di questa sostanza sul mercato, causata dall'enorme richiesta che si è improvvisamente espressa negli ultimi mesi a fronte di una capacità produttiva nazionale limitata. Un ulteriore problema deriva dal fatto che anche l'uso ripetuto dell'alcol etilico può danneggiare, in casi particolari, taluni materiali presenti negli abitacoli e nelle cabine di guida degli automezzi (ad esempio alcune plastiche speciali o le blindature dei vetri antiproiettile).

Per ovviare a queste difficoltà si possono ipotizzare alcuni accorgimenti:

- impiegare l'alcol etilico al limite della percentuale consigliata (70% ÷ 75% v/v), da ottenersi mediante diluizione dell'alcol denaturato normalmente in commercio (tipicamente al 90% v/v);
- approvvigionarsi di **presidi medico-chirurgici disinfettanti contenenti alcol etilico** in soluzione 70% ÷ 75% v/v, talora di più facile reperimento rispetto al normale alcol denaturato in forma pura;
- in caso di estrema indisponibilità dell'alcol etilico denaturato sotto ogni forma, sostituirlo con prodotti chimicamente identici ma, per il momento, di più facile reperimento sul mercato (ad esempio **alcol alimentare** o **bioetanolo**, quest'ultimo utilizzato in Germania a partire dal marzo 2020 per la produzione d'emergenza di disinfettanti), previa valutazione tecnica della compatibilità d'uso;
- sostituire l'alcol etilico con altre sostanze disinfettanti di analoga attività virucida su SARS-CoV-2.

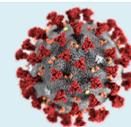
Per quanto riguarda quest'ultima possibilità, è utile riferirsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno nelle Circolari AOO DCSTLP 0010525 del 07/04/2020, dedicata alla sanificazione delle autovetture della Polizia di Stato, e STAFFCADIP 006851 del 15/04/2020, recante istruzioni sulla sanificazione dei mezzi operativi dei Vigili del Fuoco, che prevedono la possibilità di impiegare in alternativa all'alcol etilico:

- prodotti a base di cloro come il citato ipoclorito di sodio, ovvero **CANDEGGINA DILUITA 0,1%** a partire dal normale prodotto in commercio, generalmente al 5% o al 10% di contenuto di cloro attivo, valutando attentamente, però, la compatibilità con le varie superfici dell'automezzo da irrorare<sup>1</sup>;
- il perossido di idrogeno, ovvero **ACQUA OSSIGENATA DILUITA 0,5%** a partire dal normale prodotto in commercio, tipicamente al 3% (10 volumi) o al 3,6% (12 volumi).

Ulteriori prodotti sanificanti ritenuti di generale efficacia antivirale, sono espressamente indicati dall'Istituto Superiore di Sanità nei propri Rapporti COVID-19 n. 7/2020 del 29/03/2020 e n. 19/2020 del 25/04/2020, sebbene non tutti specificatamente testati sul nuovo coronavirus SARS-CoV-2:

- disinfettati a base di **benzalconio cloruro tra 0,05% e 0,2%** (testato COVID, efficacia ridotta);
- disinfettati a base di **clorexidina digluconato** (testato COVID, efficacia ridotta);
- disinfettanti a base di propan-2-olo, ovvero **alcol isopropilico**;
- disinfettanti a base di **ammoni quaternari**;
- disinfettanti a base di **acido lattico**;
- detergenti di uso domestico contenenti **sodio lauritere solfato, alchil poliglicosidi e ammide,cocco,N,N-bis(idrossietil)**.

<sup>1</sup> Secondo le indicazioni fornite il 23/03/2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, i materiali compatibili con i detergenti a base di cloro sono i seguenti: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.



Un discorso a parte, infine, merita l'**OZONO** (ossigeno triatomico). Questa sostanza in forma gassosa, infatti, rappresenta un biocida teoricamente molto promettente in alternativa all'alcol etilico, sia per la sua elevata capacità pervasiva e penetrativa all'interno dell'abitacolo, molto superiore a quella dei disinfettanti liquidi, sia per il suo comprovato effetto virucida sul precedente coronavirus SARS-CoV-1, effetto basato su meccanismi di inattivazione che dovrebbero applicarsi identicamente anche al nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di analoga struttura biologica (*enveloped virus*). Ciò nonostante, **alla data odierna NON esiste un'autorizzazione ufficiale e/o una validazione scientifica sperimentale che attesti formalmente l'efficacia dell'ozono contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2**. Di conseguenza, il suo impiego per la sanificazione degli automezzi dovrebbe essere posticipato – così come deciso, ad esempio, dalla Polizia di Stato – sino alla sua approvazione formale da parte dell'agenzia europea ECHA o delle autorità sanitarie nazionali, oppure dovrebbe essere sottoposto preventivamente ad un parere autorizzativo delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

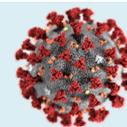
#### Tempo minimo di contatto del disinfettante

Un aspetto pratico molto trascurato nelle operazioni di sanificazione, soprattutto se eseguite in modo speditivo da personale aziendale non specializzato, è quello del tempo minimo di contatto del disinfettante con la superficie da sanificare. E' importante ricordare, infatti, che **se il disinfettante non permane per un adeguato tempo di azione a diretto contatto con la superficie infetta, l'azione virucida non è efficace**, per cui, una volta rimosso il prodotto, la contaminazione SARS-CoV-2 permane intatta, aggravata dalla falsa sensazione di sicurezza che l'operatore è portato a percepire.

E' fondamentale, quindi, che la persona incaricata della sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida di un automezzo aziendale sia debitamente informata del tempo minimo di applicazione del prodotto disinfettante previsto delle schede tecniche del relativo produttore.

In ogni caso si devono applicare i tempi minimi di contatto di seguito indicati, riportati nelle raccomandazioni degli enti pubblici già citate, nei più recenti studi scientifici nel settore della ricerca COVID-19 e nelle linee guida ECDC del marzo 2020:

Disinfettante	Tempo minimo di contatto
<b>ALCOL ETILICO 75%</b> (etanolo)	<b>30÷90 secondi</b>
<b>ALCOL ISOPROPILICO 70% ÷ 80%</b> (propan-2-olo)	<b>60 secondi</b>
<b>ACQUA OSSIGENATA 0,5%</b> (perossido di idrogeno)	<b>60 secondi</b>
<b>CANDEGGINA DILUITA 0,5%</b> (ipoclorito di sodio)	<b>5 minuti (15 minuti massimo) prima del risciacquo</b>



## 5. FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

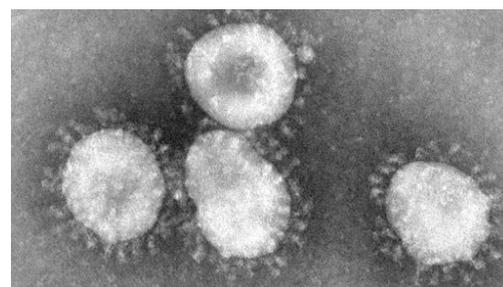
La frequenza di sanificazione periodica degli automezzi aziendali non è precisata dalle disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente.

**Ciò premesso, appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell'automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato<sup>2</sup> diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato.**

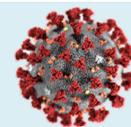
E' comunque indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l'impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi segregati.

Per quanto riguarda, infine, la valutazione circa la persistenza dell'eventuale contaminazione dell'automezzo da parte del coronavirus SARS-CoV-2, a titolo informativo si segnala quanto segue:

- secondo le informazioni fornite il 12/03/2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, si può ipotizzare che il coronavirus SARS-CoV-2 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra pochi minuti ed un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale su cui aderisce, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità; è verosimile, in particolare, che sopravviva sino a 24 ore sugli indumenti monouso, se in concentrazione iniziale elevata;
- secondo le informazioni pubblicate il 17/03/2020 dall'ente statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), riprese successivamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), e secondo alcuni dati scientifici pubblicati il 02/04/2020, il coronavirus SARS-CoV-2 sopravvive in condizioni di laboratorio, con carica virale decrescente nel tempo:
  - da 3 a 16 ore in aerosol sospeso in ambiente interno;
  - fino a 3 ore su carta da stampa o fazzoletti monouso;
  - fino a 4 ore su rame;
  - fino a 1 giorno su cartone;
  - fino a 1 giorno su legno e tessuti;
  - fino a 2 giorni su vetro;
  - da 2 a 4 giorni su acciaio;
  - da 3 a 4 giorni su plastica;
  - da 3 a 4 giorni su altri materiali a superficie liscia;
  - fino a 7 giorni sulla superficie esterna delle mascherine chirurgiche.



<sup>2</sup> Per "turno/gruppo di lavoro segregato" si intende uno specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19.



## 6. OPZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

In linea teorica vi sono almeno tre distinte opzioni per la sanificazione degli automezzi aziendali, ed in particolare dei rispettivi abitacoli e cabine di guida:

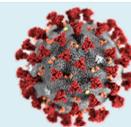
- A. ricorso ad una **impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto**, che dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi in ogni occasione discussa al capitolo 5 ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro segregato; la sanificazione, in questo caso, dovrebbe essere accompagnata da una certificazione di avvenuta bonifica attestante l'impiego di procedimenti e prodotti disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2;



- B. laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, impiego da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato di **appositi kit di sanificazione cabine**, generalmente costituiti da erogatori ricaricabili o bombole monouso a scarica totale di disinfettante spray ad azione antivirale riconosciuta (ad esempio a base di alcol etilico 70% v/v) con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi, previa adeguata pulizia delle superfici interne;



- C. laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per difficoltà di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento del personale, è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla **procedura semplificata ISS** prevista *ad interim* dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31/03/2020) per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta di rifiuti contaminati da coronavirus SARS-CoV-2.



## 7. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS)

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell'abitacolo o della cabina di guida nonché delle altre parti rilevanti dell'automezzo può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293.

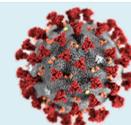
A tale scopo, il conducente entrante deve eseguire le operazioni di seguito descritte.

- 1) Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, le **maniglie di apertura delle portiere** così come la carrozzeria immediatamente circostante.



- 2) **Aprire completamente tutte le portiere** della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.





- 3) **Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, i tappetini poggiapiedi,** preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.

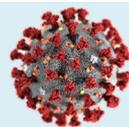


- 4) **Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne** della cabina o dell'abitacolo (sedili, cinture di sicurezza, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi *touch*, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al *droplet* emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.



- 5) Per quanto riguarda, in particolare, i **sedili e altre eventuali parti in tessuto**, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un'apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi figure), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l'abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l'eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus.





6) Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, **tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili** presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.

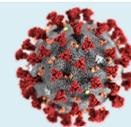


7) E' tassativamente **VIETATO** l'impiego di **aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore** per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente.



8) E' altresì vietato l'impiego di aspirapolvere.





Nel caso degli automezzi da lavoro, completata la sanificazione della cabina di guida o dell'abitacolo, il conducente entrante in turno deve procedere alla sanificazione delle attrezzature e delle parti esterne dell'automezzo che possano essere entrate a contatto con il collega del turno precedente, come di seguito descritto.

- 1) Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, i comandi (leve, pulsanti, ecc...), le tastiere e simili accessori posti sulle attrezzature di bordo installate all'esterno della cabina di guida.

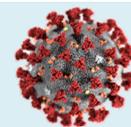


- 2) Pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, eventuali attrezzature portatili utilizzate nel turno precedente.



- 3) Se l'automezzo è dotato di vano di carico, pulire e disinfettare con alcol 75%, o biocida antivirale equivalente, i relativi accessori di apertura e chiusura (maniglie, serrature, ecc...), quindi aprirlo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria. La sanificazione di tutte le superfici interne dell'eventuale vano di carico, infine, può avvenire con le modalità speditive già descritte solo se questo presenta dimensioni ragionevolmente limitate. In caso contrario ricorrere all'intervento di una ditta specializzata in sanificazione di veicoli pesanti o gran volume.





## 8. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI

Se l'automezzo aziendale è stato impiegato da:

- **soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;**
- **soggetti positivi ad eventuali test rapidi autorizzati per la diagnosi del coronavirus COVID-19;**
- **soggetti classificabili come “persone sintomatiche in azienda” di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020<sup>3</sup>;**
- **altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19;**

allora occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell'automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l'intervento in sito di un'impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. Per quanto concerne l'impresa incaricata, se ne dovrà verificare preliminarmente l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 26 del DLgs 81/2008 e, fatte salve future e diverse direttive di legge in merito, la sussistenza dei requisiti morali e tecnico professionali previsti dal DM 274/199 ed annotati sulla visura camerale dell'impresa.

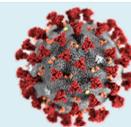
Una sanificazione approfondita dell'automezzo, da affidarsi a soggetti professionali (officine specializzate, ditte di sanificazione, centri di lavaggio, ecc...), è altresì necessaria alla **prima consegna** del veicolo all'assegnatario aziendale da parte, ad esempio, della concessionaria o del centro di autonoleggio. Analoga procedura deve essere seguita in caso di **riconsegna** dell'automezzo all'azienda dopo la permanenza presso un'officina di manutenzione o, comunque, presso terzi.

In tutti questi casi è opportuno che gli interventi di sanificazione contemplino sempre, come da indicazioni ISS del 3 aprile 2020, la sostituzione o la bonifica antivirale dei filtri dell'**impianto di condizionamento** di bordo, unitamente alla disinfezione delle rispettive tubazioni interne e bocchette di diffusione dell'aria dell'abitacolo. Al termine di tali interventi, inoltre, è opportuno farsi rilasciare dal soggetto bonificatore un **certificato di sanificazione COVID-19 del veicolo** che attesti l'utilizzo di procedure e disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2.

Si raccomanda, infine, che le imprese esterne incaricate di eseguire le operazioni di sanificazione anticontagio degli automezzi aziendali siano dotate, oltre alle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte, anche di un sistema di gestione di qualità certificato con riferimento alla Norma Italiana UNI 10585:1996, che fissa gli standard qualitativi minimi per i servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate.

<sup>3</sup> Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, punto 11: *GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA*

- *nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute...*

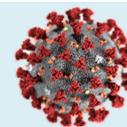


## 9. RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI

In ultimo si forniscono alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di lavoratori o turni/gruppi di lavoro altrimenti segregati, utili prevenire la diffusione all'interno dell'abitacolo o della cabina di guida dell'agente patogeno SARS-CoV-2 e, quindi, il contagio infettivo:

- 1) interdire l'uso di un automezzo condiviso:
  - a) a coloro che hanno avuto notizia della propria positività all'infezione COVID-19;
  - b) a coloro che manifestano sintomi COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ;
  - c) a coloro che hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all'infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all'infezione COVID-19;
- 2) utilizzare l'automezzo ad uso condiviso solo nei casi strettamente necessari ed inevitabili;
- 3) sconsigliarne l'utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili in caso di infezione COVID-19<sup>4</sup>;
- 4) prima di entrare nell'automezzo procedere alla sua sanificazione speditiva come sopra descritto;
- 5) nel caso in cui sia indispensabile ospitare a bordo di un'autovettura un passeggero (fattispecie fortemente sconsigliata), questi deve obbligatoriamente prendere posto sul sedile posteriore destro; non è consentito ospitare due o più passeggeri;
- 6) viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'automezzo ad uso condiviso aperti;
- 7) non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'automezzo ad uso condiviso;
- 8) durante l'impiego dell'automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e l'eventuale passeggero devono indossare costantemente una mascherina chirurgica oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 senza valvola respiratoria oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;
- 9) non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'automezzo ad uso condiviso;
- 10) lavarsi e igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell'automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti; a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere sempre disponibile nel veicolo;
- 11) usare i guanti usa e getta della stazione di servizio durante le operazioni di rifornimento carburante;
- 12) prima dell'utilizzo dell'automezzo ad uso condiviso accertarsi preliminarmente di eventuali ulteriori limitazioni imposte a livello locale dalle disposizioni di bioemergenza regionali e/o comunali.

<sup>4</sup> Soggetti di età superiore a 65 anni e/o gravati da preesistenti patologie riconosciute come un fattore di rischio aggiuntivo in caso di infezione COVID-19 (ad esempio: diabete, ipertensione, obesità, disturbi respiratori cronici, insufficienza renale, malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari, malattie epatiche, malattie oncologiche).



## Definizioni ed acronimi

---

### **COVID-19**

*CO*rona*V*irus *D*isease 19, già 2019-nCoV.

Denominazione ufficiale assegnata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alla malattia infettiva respiratoria, frequentemente acuta, causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus.

### **DLgs**

Decreto Legislativo.

### **DM**

Decreto Ministeriale.

### **Droplet**

Insieme di piccole gocce di liquido in sospensione aerea (aerosol). Può rappresentare un vettore di trasmissione di malattie infettive se costituito da gocce di saliva o altri fluidi corporei contenenti agenti patogeni, immesse in ambiente da un soggetto contagioso che parla, tossisce o starnutisce.

### **ECDC**

*E*uropean *C*entre for *D*isease *P*revention and *C*ontrol.

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

### **ECHA**

*E*uropean *C*hemicals *A*gency.

Agenzia europea delle sostanze chimiche.

### **EN**

*E*uropean *N*orm.

Standard tecnico emanato dal Comitato Europeo di Normazione (CEN).

### **FFP2/3**

Sigla identificativa di cui alla norma EN 149 indicante un facciale filtrante (FF) per la protezione respiratoria dalla polvere (P) con livello di efficienza filtrante 2 (media, ovvero > 94% ) oppure 3 (alta, ovvero > 99% ).

### **ISS**

Istituto Superiore di Sanità.

### **NIAID**

(US) *N*ational *I*nstitute of *A*llergy and *I*nfectious *D*iseases.

### **pH**

Scala di misura dell'acidità o basicità. Il "pH neutro" è pari a 7.

### **SARS-COV-1**

*S*evere *A*cute *R*espiratory *S*yndrome – *C*oronavirus-1.

Coronavirus da sindrome respiratoria acuta grave. Ceppo virale all'origine dell'epidemia di SARS del 2003.

### **SARS-COV-2**

*S*evere *A*cute *R*espiratory *S*yndrome – *C*oronavirus-2.

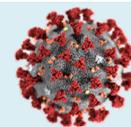
Coronavirus da sindrome respiratoria acuta grave. Ceppo virale all'origine dell'epidemia COVID-19 del 2020.

### **UNI**

Ente Nazionale di Unificazione.

### **v/v**

Percentuale in volume.



## Riferimenti

---

FAO MANUAL ON PROCEDURES FOR DISEASE ERADICATION BY STAMPING OUT

*"Decontamination Procedures - Vehicle and machinery decontamination"*

DECRETO MINISTERIALE 7 LUGLIO 1997, N. 274

*"Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"*

NORMA ITALIANA UNI 10585:1996

*"Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione e attività correlate. Terminologia, requisiti del servizio e indicazioni per l'impresa"*

MYE. LAI E ALTRI, CLINICAL INFECTIOUS DISEASE, 2005

*"Survival of severe acute respiratory syndrome coronavirus"*

D. TSENG E ALTRI, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH, GIUGNO 2008

*"Inactivation of Surface Viruses by Gaseous Ozone"*

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II.

*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*

NORMA EUROPEA UNI EN 149:2009

*"Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcature"*

PROTOCOLLO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 24 GIUGNO 2014

*"Sanificazione e disinfezione ad utilizzo degli ambienti e dei mezzi ad uso sanitario"*

US-APHC TECHNICAL INFORMATION PAPER N. 13-031-1014 22 OTTOBRE 2014

*"Decontamination of Vehicles Used for Transportation of Potential Ebola Virus Disease (EVD) Patients or Related Equipment"*

G. KAMPF E ALTRI, JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION DEL 31 GENNAIO 2020,

*"Persistence of coronavirus on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents"*

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) INTERIM GUIDANCE DEL 17 APRILE 2020

*"Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19)"*

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0005443 – 22/02/2020-DGPRES-P del 22 FEBBRAIO 2020 e ss.mm.ii.

*"COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti"*

BIORXIV PREPRINT, MARZO 2020, A. KRATZEL E ALTRI

*"Efficient inactivation of SARS-CoV-2 by WHO-recommended hand rub"*

CIRCOLARE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AOO-ISS 12/03/2020 0008293 DEL 12 MARZO 2020

*"Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare"*

N. VAN DOREMALEN E ALTRI, (NIAD, NIH, DARPA), THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 17 MARZO 2020,

*"Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1"*

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIP. PS Prot. 850/A.P1-2102 DEL 17 MARZO 2020

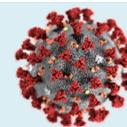
*"Polmonite COVID-19. Procedure di sanificazione degli ambienti"*

PROTOCOLLO CONDIVISO MINISTERO DELLA SALUTE 18 MARZO 2020

*"Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica"*

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/2020 DEL 23 MARZO 2020

*"Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*



GUIDA OPERATIVA CISL 23 MARZO 2020

*"Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio"*

COMUNICATO STAMPA, BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN BIOETHANOLWIRTSCHAFT E.V. (BDB) DEL 25 MARZO 2020

*"German Bioethanol producers supply raw material for disinfectants"*

NEWS OSSERVATORIO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE EMILIA ROMAGNA 25 MARZO 2020

*"Guidare ai tempi del coronavirus"*

ANSA MOTORI 26 MARZO 2020

*"Coronavirus: dal volante al cambio, ecco cosa disinfettare"*

FICHE MINISTÈRE DU TRAVAIL (FRANCE) DEL 27 MARZO 2020

*"Chasseur livreur: kit del lutte contre le COVID-19"*

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 19/2020 DEL 29 MARZO 2020

*"Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e sup. stradali per la prevenzione della trasmissione dell'infezione SARS-CoV-2"*

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 3/2020 DEL 31 MARZO 2020

*"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"*

ECDC TECHNICAL REPORT MARZO 2020

*"Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2 0"*

FOGLIO INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE - APRILE 2020

*"Covid-19, disinfettanti e detergenti: modalità d'uso e percentuali di efficacia per l'utilizzo domestico"*

FOGLIO INFORMATIVO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE – APRILE 2020

*"Buone pratiche per la Disinfezione delle superfici e dei locali a rischio diffusione Coronavirus"*

A. CHIN E ALTRI, THE LANCET MICROBE PUBLISHED ONLINE, 2 APRILE 2020

*"Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions"*

POSTER ISS DEL 3 APRILE 2020

*"Nuovo coronavirus - Comportamenti per un corretto utilizzo dell'automobile"*

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIP. PS Prot. 10625 DEL 7 APRILE 2020

*"Emergenza COVID-19. Sanificazione veicoli"*

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPVVF STAFFCADIP 0006851 DEL 15 APRILE 2020

*"Gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 –Linea Guida rev.2"*

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 17/2020 DEL 19 APRILE 2020

*"Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2"*

LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*

PROTOCOLLO CONDIVISO 24 APRILE 2020

*"Protocollo condiviso di regolament. delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro"*

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 19/2020 DEL 25 APRILE 2020

*"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020

*"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*